Codice A1813B

D.D. 16 novembre 2021, n. 3368

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 120/21 relativa alla rimozione di materiale litoide ed allontanamento dello stesso, asportazione della vegetazione per un tratto di 50 metri a monte ed a valle dell'area di espansione, ricostruzione soglia esistente a chiusura dell'area di espansione del rio Corrente, in Comune di Mattie (TO). Richiedente: Comune di MATTIE.



ATTO DD 3368/A1813B/2021

DEL 16/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 120/21 relativa alla rimozione di materiale litoide ed allontanamento dello stesso, asportazione della vegetazione per un tratto di 50 metri a monte ed a valle dell'area di espansione, ricostruzione soglia esistente a chiusura dell'area di espansione del rio Corrente, in Comune di Mattie (TO).

Richiedente: Comune di MATTIE.

In data 08/10/2021 (protocollo di ricevimento n. 46955/A1813B) il comune di Mattie ha presentato istanza per la realizzazione di interventi sul rio Corrente consistenti nella rimozione di materiale litoide con allocazione dello stesso in un'area di proprietà comunale nei pressi della S.P. 207, asportazione della vegetazione per un tratto di circa 50 metri a monte ed a valle dell'area di espansione, ricostruzione soglia esistente a chiusura della medesima area di espansione, ripristino opera di difesa spondale lungo la strada poderale in Comune di Mattie.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal dott. Ing. Daniele Tonda, costituiti dalla relazione tecnica ed idraulica e dagli elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Il comune di Mattie con deliberazione della G.C. n. 36 del 01/10/2021 ha approvato il progetto definitivo delle suddette opere.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico:
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 37 della legge regionale n. 15 del 2020 sulla gestione del materiale litoide;
- isto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, <u>ai soli fini idraulici</u> ai sensi del R.D. n. 523/1904, il comune di Mattie ad eseguire l'opera prevista, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. nessuna variazione all'opera progettata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di difesa nei riguardi di tutti i carichi di progetto (in particolare delle spinte del terreno e delle pressioni e sotto spinte idrauliche);
- 3. il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- 4. l'opera di difesa dovrà essere idoneamente attestata a monte ed a valle ai manufatti esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- 5. le opere di difesa in progetto dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
- 6. i massi costituenti la difesa spondale e la soglia dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con

struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 800 kg;

- 7. le aree interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 8. durante l'esecuzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto; pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori stessi non potessero avere luogo nei termini previsti;
- 11. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- 12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato:
- 15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale

terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni